Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'On.le De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 9,30, in udienza solenne, S. E. Abdùl Rahman Hakky Bey, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Egitto.

Roma, lì 11 dicembre 1947

(5278)

L'On.le De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza Démètre Capsalis, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Grecia.

Roma, lì 11 dicembre 1947

(5277)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. 1426.

Modificazioni dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929, numero 1366, sulla produzione zootecnica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, il quale stabilisce le ammende per le contravvenzioni alle disposizioni che regolano la monta taurina;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di aumentare l'importo delle ammende anzidette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sono sostituiti dai seguenti:

« Le contravvenzioni alle disposizioni previste nell'art. 4 sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quattromila; in caso di recidiva, con l'ammenda da lire duemila a lire diecimila.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti previsti dagli articoli 5 e 7, potrà essere comminata, nei regolamenti stessi, la pena dell'ammenda in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. 1427.

Trasferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei poteri spettanti all'Amministrazione dello Stato nei confronti dell'Associazione nazionale bieticoltori e dell'Ente seme bietole zuccherine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto in data 24 maggio 1932, n. 112, e il regio decreto in data 25 marzo 1937, n. 553, con i quali fu accordato il riconoscimento giuridico rispettivamente alla Associazione nazionale dei bieticoltori e dell'Ente seme bietole zuccherine, approvandosi anche i relativi statuti;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, relativo all'istituzione del Ministero dell'industria e del commercio;

Considerata l'opportunità di trasferire i predetti Enti ora dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I poteri spettanti a norma delle leggi, dei regolamenti e degli statuti all'Amministrazione dello Stato nei confronti dell'Associazione nazionale bieticoltori e dell'Ente seme bietole zuccherine, sono trasferiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale dei bieticoltori saranno approvate di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1947, n. 1428.

Modificazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, inerente alla concessione degli assegni mensa al personale militare e civile dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1944, n. 12;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 23 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso gli aeroporti sono corrisposti per il personale militare e civile e per il personale civile di ruolo e non, ivi compresi i direttori di aeroporto civile e il personale salariato, in forza amministrativa agli aeroporti stessi e che vi presti servizio effettivo o che debba presso di essi svolgere la propria attività di volo ai fini di cui al precedente art. 3, la razione in contanti ed il trattamento tavola, nella misura stabilita, dall'annessa tabella 2.

Analogo trattamento spetta alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso l'Accademia aeronautica e presso la Scuola di applicazione dell'aeronautica militare per il personale militare e civile di cui sopra in forza amministrativa agli enti predetti e che vi presti effettivamente servizio.

Gli ufficiali appartenenti alle altre Forze armate dello Stato comandati a prestare servizio presso aeroporti ove sianvi mense costituite o presso l'Accademia aeronautica o presso la Scuola di applicazione dell'aeronautica militare, prendono parte alle mense degli enti predetti ed alle stesse sono corrisposti i relativi assegni.

L'istituzione ed il funzionamento delle mense sono disciplinati da particolari disposizioni.

Ai sottufficiali non in forza amministrativa agli aeroporti, all'Accademia aeronautica od alla Scuola di applicazione dell'aeronautica militare, si corrisponde soltanto la razione in contanti ».

Art. 2.

La tabella 2, annessa al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, numero 808, e modificata dal regio decreto 13 gennaio 1944, n. 12, è sostituita dalla seguente:

GRADI	Indennità giornaliera di malaria		Trattamento tavola giornaliero	Razione in contanti
	1° grado	2° grado	Lire	Lire
Ufficiali generali, ufficiali superiori e personale civile fino all'8° grado incluso .	4 —	2 —	10 (b)	(a)
Ufficiali inferiori, personale civile dal 9° al 13° grado incluso e avventizi di 1ª e 2ª categoria	2 —	1 —	10 (b)	(a)
Marescialli, avventizi di 3ª categoria e operai permanenti.	1 —	0,80	4 (b)	(a)
Sergenti maggiori, sergenti e altri salariati	0,80	0,50	4 (b)	(a)
Personale civile subalterno .	0,80	0,50	4 (b)	(a)
Primi avieri, avieri scelti, avieri	0,60	0,30	—	—

(a) La razione in contanti sarà stabilita anno per anno, con decreto Ministeriale, in relazione al costo di quella in natura.

(b) Al netto delle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente in leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1429.

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1220, sugli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sull'inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;

Visti il regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2625; il regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1367, sul trattamento di quiescenza del predetto personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme integrative e modificative della disciplina inerente al trattamento di quiescenza del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, ha acquistato titolo al trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini del predetto trattamento del servizio reso presso le Cattedre con rapporto stabile di servizio.

Per il riconoscimento dei predetti servizi è dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 2 % sulle prime 10.000 lire dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e del 3 % sulla eccedenza per ogni anno di servizio riscattato.

Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 maggio 1947.

Art. 2.

Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'art. 1 del presente decreto, ha diritto alla libera disponibilità delle somme vincolate ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dopo aver rimborsato in unica soluzione all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, corrispondente ai premi assicurativi pagati in proprio dalla Cattedra.

L'obbligo di rimborso si estende al personale che, valendosi della facoltà concessa dall'art. 12 del regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, ottenne il riscatto della polizza e la libera disponibilità del corrispondente valore.

Il rimborso per quest'ultimo personale può essere effettuato mediante trattenuta rateale mensile sullo stipendio per un importo non superiore al quinto nè inferiore al decimo dello stipendio stesso.

Art. 3.

Il personale delle Cattedre che fruiva di trattamenti derivanti dalla costituzione in suo favore di fondi speciali da liquidarsi all'atto della cessazione dal servizio e che ottenga ai termini dell'art. 1, il riconoscimento del servizio prestato presso le Cattedre, ha diritto alla libera disponibilità dei suddetti fondi, anche se siano stati reimpiegati secondo le disposizioni del secondo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336, dopo aver rimborsato all'Erario, con le modalità stabilite dall'articolo precedente, le quote e relativi interessi maturati alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, pagate in proprio dalla Cattedra per la costituzione del fondo speciale.

Art. 4.

Il personale non provvisto, presso le Cattedre, di trattamento assicurativo nè di trattamenti derivanti dalla costituzione di fondi speciali, che ottenga, ai termini dell'art. 1, il riconoscimento del servizio prestato presso le Cattedre stesse, cessa di aver diritto alla liquidazione prevista a suo favore dal primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336.

L'importo di tale liquidazione, reimpiegato nei modi e nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 9 del menzionato decreto, è devoluto all'Erario.

Art. 5.

Il personale delle Cattedre, che all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali abbia esercitato il diritto di opzione per il trattamento assicurativo o per il trattamento risultante dalla costituzione dei fondi speciali, ha facoltà, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che siano resi nulli gli effetti della dichiarazione di opzione precedentemente fatta e di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato.

In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il personale di cui all'art. 5 ammesso a godere del trattamento di pensione, se è provvisto di trattamento assicurativo, ha diritto alla libera disponibilità della polizza di assicurazione, dopo aver rimborsato all'Erario, con le modalità stabilite dall'art. 2, il valore economico dei premi pagati in proprio dalla Cattedra e dallo Stato alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Se è provvisto di trattamento risultante dalla costituzione di fondi speciali ha diritto alla libera disponibilità di detti fondi, dopo aver rimborsato all'Erario con le modalità innanzi richiamate, le quote pagate in proprio dalla Cattedra e dallo Stato per la costituzione dei fondi medesimi, maggiorati dagli interessi maturati fino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Detto personale è tenuto a versare con decorrenza dal 1° aprile 1937 la ritenuta 6 % a favore del Tesoro, da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione effettivamente goduti da tale data.

Art. 7.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche al personale ex cattedratico inquadrato nei ruoli statali e successivamente cessato dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, nonchè agli aventi diritto alla pensione nel caso d'avvenuta morte di detto personale.

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi di riscatto dei servizi cattedratici e i ricuperi a favore dello Stato previsti dai precedenti articoli possono essere realizzati, nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.

Art. 8.

Per il personale delle Cattedre inquadrato nei ruoli statali di categoria *B*, *C* e subalterno, che è provvisto del trattamento di quiescenza a forma assicurativa, la quota di contributo a carico dello Stato prevista dal secondo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, viene elevata al 12 % degli assegni utili a pensione attribuiti al personale stesso.

La quota a carico del personale è stabilita nella misura del 6 %.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1430.

Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 2 agosto 1947, n. 811;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.

Art. 2.

Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del Trattato di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — EINAUDI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 117. — FRASCA

N.B. — Il Trattato di pace, di cui all'art. 1, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in separato supplemento ordinario.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1431.

Concessione di mutui per disavanzi di gestione agli Istituti autonomi per le case popolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle disposizioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti, e successive modificazioni;

Vito il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino a concorrenza di lire seicentoottantacinquemilioni agli Istituti autonomi per le case popolari, per far fronte ai disavanzi di gestione degli esercizi finanziari dal 1943-1944 al 1946-1947.

Detti mutui, da ammortizzarsi in quaranta annualità costanti, sono concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla scorta dei bilanci consuntivi approvati dai Consigli di amministrazione degli Istituti stessi.

Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo alla erogazione del mutuo.

Art. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui.

Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dell'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà degli Istituti, che offrono adeguata garanzia.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1432.

Terza aliquota di ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in ausiliaria per la terza applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata come segue:

Arma aeronautica - Ruolo naviganti:

generale di squadra aerea	n. 1
generale di brigata aerea	» 10
colonnello	» 35
tenente colonnello	» 54
maggiore	» 49

Arma aeronautica - Ruolo servizi:

tenente colonnello	» 18
maggiore	» 12

Corpo genio aeronautico - Ruolo ingegneri:

tenente generale	» 1
colonnello	» 8
tenente colonnello	» 16
maggiore	» 8

Corpo commissariato aeronautico - Ruolo commissariato:

colonnello	» 9
tenente colonnello	» 15
maggiore	» 4

Corpo sanitario aeronautico:

colonnello	» 1

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto dovrà essere disposto entro il 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1433.

Modificazioni alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle dogane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto l'art. 24 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di modificare, in rapporto alle risultanze della gestione del Fondo medesimo, la misura delle indennità fissate nella tabella che dell'indicato regolamento forma parte integrante;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1946-47 e successivi, la misura delle indennità fissate dalla tabella annessa al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 luglio 1939, numero 1243, è aumentata di otto volte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1947.

Sostituzione del rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio nel Comitato della cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, in 382, concernente la sostituzione in commissioni od organi di enti dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sulla ripartizione dei servizi;

Visti i decreti Ministeriali 8 luglio 1946 e 27 dicembre 1946 sulla composizione del Comitato della cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Il comm. Enrico Meledandri quale rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio, è chiamato a far parte del Comitato della cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione dell'ing. De Cataldo Riccardo, deceduto.

Roma, addì 2 dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(5246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Rinuncia temporanea all'esercizio del vincolo del 35 % sui generi alimentari d'importazione

L'Alto Commissariato per l'alimentazione, per le merci sotto elencate e fino alla data a fianco di ciascuna indicata, rinuncia all'esercizio del vincolo di cui al decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1947, n. 262:

sardine e sgombri conservati in scatola sott'olio; tonnetto al naturale e salmone conservato in scatola; baccalà salinato e secco: per tutte le partite nazionalizzate entro il 31 gennaio 1947;

bestiame vivo da macello bovino e suino; carne fresca refrigerata o congelata con osso o disossata, bovina e suina; carne in scatola bovina e suina; trippa fresca, refrigerata e congelata: per tutte le partite nazionalizzate entro il 31 gennaio 1947;

lardo, strutto, burro e margarina; olii grezzi o rettificati commestibili; semi e frutti oleaginosi: per tutte le partite nazionalizzate entro il 30 aprile 1947.

Gli importatori, pur potendo liberamente disporre delle merci sopra elencate senza attendere il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1211, sono comunque tenuti, anche nei periodi per i quali viene disposta la rinuncia all'esercizio di vincolo, alla denuncia prevista dal secondo comma dello art. 3 dello stesso decreto legislativo.

Resta fermo il vincolo per tutti gli altri prodotti previsti dal decreto Commissariale 20 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1947, n. 267.

Roma, addì 23 dicembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(5358)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1947, registro n. 20 Int., foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Altamura (Bari), di un mutuo di L. 4.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5306)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1947, registro n. 20 Int., foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte San Giovani Campano (Frosinone), di un mutuo di L. 728.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo économico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5307)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portocivitanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1947, registro n. 20 Int., foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portocivitanova (Macerata), di un mutuo di L. 4.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5308)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1947, registro n. 20 Int., foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lucera (Foggia), di un mutuo di L. 887.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5309)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1947, registro n. 19 Int., foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Burgio (Agrigento), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5305)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di letteratura greca, di clinica medica generale e terapia medica e di anatomia umana normale presso l'Università di Pisa, cui le Facoltà stesse provvedono mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pisa sono vacanti le cattedre sotto indicate, cui le Facoltà competenti intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura greca.

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica;
anatomia umana normale.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5343)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal gr. uff. rag. Piero Valiani dalla carica di direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Visto l'art. 21 dello statuto del predetto istituto, approvato con decreto del Capo del Governo 22 ottobre 1936 e modificato con altro decreto 5 gennaio 1939;
Su proposta della Deputazione amministratrice dell'istituto stesso, come da deliberazione del 21 dicembre 1947;

Dispone:

Il comm. rag. Alfredo Benincore è nominato direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5359)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.